

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 491

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102

*(Parere ai sensi dell'articolo 21, commi 1, lettere a) e b), e 2,
della legge 28 luglio 2016, n. 154)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 dicembre 2017)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D336/17

Roma, 28 dicembre 2017

Signore Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2017.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro
Anna Finocchiaro

Relazione illustrativa

Il presente decreto è redatto in attuazione della delega contenuta nella legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", il cui articolo 21, rubricato "Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati", delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi.

In particolare, il presente decreto dà attuazione ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
- b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

Coerentemente con i suddetti principi e criteri, nonché con quelli dettati dalla normativa unionale, anche in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, il decreto interviene sulla materia della gestione dei rischi in agricoltura, tramite novelle al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sugli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

Più nello specifico, e quanto agli aspetti maggiormente qualificanti, il decreto è finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta. Si tratta di un intervento legislativo strategico per il rilancio degli strumenti di gestione del rischio, che affianca ed integra, nel segno dell'innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione unionale 2014-2020. Attraverso lo stimolo innescato dalla revisione del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene possibile sperimentare, nel breve periodo, nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) *post* 2020.

La gestione dei rischi costituisce una delle priorità della nuova politica agricola dell'Unione europea e nello stesso tempo rappresenta uno dei settori in cui maggiormente si stanno realizzando significative applicazioni delle innovazioni tecnologiche che si dimostrano utili sia per la prevenzione e la conoscenza dei fenomeni, sia per la valutazione delle produzioni e dei danni.

Il tratto fondamentale che ha ispirato la redazione del presente schema di decreto legislativo è la necessità, nel rispetto del principio di invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato, di rafforzare il ruolo e l'efficacia del Fondo di solidarietà nazionale, di seguito, per brevità, FSN, nella prevenzione dei danni e difesa delle produzioni agricole e zootecniche dai rischi biologici ed atmosferici, cercando di cogliere nello stesso tempo la sfida e l'opportunità di accompagnare il rilancio di queste politiche attraverso un maggiore stimolo all'innovazione.

Gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste un'importanza fondamentale. Di conseguenza, è necessario garantire un *mix* di strumenti adeguato nonché di interventi per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. L'intervento pubblico dovrebbe pertanto continuare a supportare gli



agricoltori negli interventi di gestione del rischio promuovendo, in via prioritaria, polizze innovative sulle rese o sui ricavi, nonché favorire la costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscano gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali non coperte di norma dal mondo assicurativo.

Partendo da questo contesto, il provvedimento in parola, nel confermare in linea generale l'impianto normativo del decreto legislativo n. 102 del 2004, così come già modificato e integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, propone, che qui si illustrano, le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004.

Al riguardo, si precisa, con riferimento all'attivazione degli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola previsti dalla legge delega (art. 21), che il Mipaaf ha convocato i rappresentanti degli interessi da regolamentare in data 26 gennaio 2017 e 20 febbraio 2017, (in particolare, per le organizzazioni sindacali agricole sono state convocate: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri; per gli organismi collettivi di difesa è stata convocata l'associazione nazionale dei consorzi di difesa; in rappresentanza delle compagnie di assicurazione è stata convocata l'associazione nazionale delle compagnie di assicurazione (ANIA)). Nel corso degli incontri gli organismi di rappresentanza hanno condiviso le linee di indirizzo della proposta di riforma ed hanno contribuito alla formulazione del relativo testo.

L'articolo 1 apporta modifiche al vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, nella logica di rafforzamento del FSN, si estende anzitutto l'elenco delle avversità per le quali il Fondo può intervenire, includendo eventi di portata catastrofica, epizootie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti (fauna selvatica), così come intese nella disciplina unionale di riferimento e compatibilmente alla stessa, non senza considerare che i cambiamenti climatici in atto hanno aumentato la frequenza di eventi estremi, che spesso hanno effetti catastrofici sulle produzioni agricole e impongono alle imprese adattamenti nel medio e lungo periodo, ma è necessario che gli strumenti pubblici diano risposte alle esigenze di breve periodo.

Inoltre, nell'intervenire sull'attuale articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si prevede che le misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi siano prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.

L'articolo 2, comma 1 apporta modifiche al vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, si prevede, da un lato, un nuovo strumento di pagamento di aiuti sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, dall'altro lato, si dispone la soppressione di talune disposizioni in materia di aiuti sui premi assicurativi (quale l'obbligo di assicurare l'intera produzione a livello comunale) nel segno della semplificazione delle norme e riduzione del carico burocratico a carico delle aziende. La possibilità di finanziare il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione ne aumenta l'appetibilità da parte dei beneficiari, trattandosi di nuovi strumenti che possono dare risposte importanti proprio dove le offerte assicurative non riescono a fornire un'adeguata risposta ai fabbisogni, ed è necessario garantirne un veloce sviluppo, agevolandone la dotazione iniziale. Si consente inoltre alle imprese agricole di assicurare solo ciò che è a rischio, evitando di dover giustificare la mancata assicurazione di superfici che magari non sono in produzione e quindi non necessitano di coperture assicurative, con il rischio di vedersi ingiustamente decurtato l'aiuto, nel caso non riesca a fornire le opportune giustificazioni.

Inoltre, la lettera b) del comma 1 in parola sopprime la vigente disposizione del decreto (articolo 2, comma 2) relativa all'intensità dell'aiuto (*"il contributo ... è concesso fino all'80 per cento del*



costo dei premi per contratti assicurativi....”); ciò in quanto l'intensità dell'aiuto ed i limiti dello stesso sono definiti dalla normativa unionale in tema di aiuti di Stato, che trova comunque applicazione indipendentemente da eventuali disposizioni nazionali. Per altro, l'indicazione di un dato percentuale, che comunque non può che essere mutuato dalla disciplina unionale, rischia di essere addirittura fuorviante, considerato anche che la normativa in questione è in fase di revisione. L'articolo 2, comma 2 introduce al decreto legislativo n. 102 del 2004, un nuovo articolo 2-bis in materia di polizze assicurative sperimentali. Per polizze sperimentali si intendono sia polizze ricavo, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa e la variazione del prezzo di mercato, sia le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso e/o eventi catastrofali, determinati anche in base a indici biologici e/o meteorologici. È altresì previsto che le polizze sperimentali di cui al comma 1 possano avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 3 modifica il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, si prevede che il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” (PGRA) - ex “Piano assicurativo agricolo annuale” (PAAN) - sia finalizzato a promuovere interventi più strategici e sinergici fra gli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di un'azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualità e interventi compensativi *ex-post*. Tale Piano di gestione è anche lo strumento programmatico tenuto a definire l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché i termini, le modalità, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2, ed altri temi connessi all'implementazione degli interventi. Si specifica che la definizione dell'entità del contributo e degli altri aspetti connessi demandata al Piano non può che avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti massimi fissati dalla disciplina europea.

Si prevede che nella Commissione tecnica consultiva, cui partecipano i principali attori istituzionali e del settore economico-professionale con l'obiettivo di elaborare proposte di aggiornamento del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, siano coinvolti anche i rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS) e si ribadisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla partecipazione o dal funzionamento della Commissione stessa.

L'articolo 4 modifica il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, armonizzando la normativa nazionale con talune prescrizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ed aggiornando i riferimenti alla normativa unionale ormai superati.

L'articolo 5 modifica il vigente articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 del suddetto articolo 6, necessaria per semplificare le procedure di trasferimento alle regioni, che attualmente prevede il passaggio tramite conti infruttiferi di tesoreria.

L'articolo 6 sostituisce il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo i casi di non cumulabilità degli aiuti previsti dal decreto, nonché i vincoli di cumulabilità dei medesimi aiuti con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali nonché i criteri di cumulabilità con altri aiuti di Stato. L'inserimento si è reso necessario per consentirne la registrazione degli aiuti di cui al presente decreto in regime di esenzione di notifica. Il testo sostituito riguarda interventi mai attivati a fronte delle epizootie in quanto sono stati gestiti e continueranno ad esserlo nell'ambito delle misure assicurative ed in futuro anche dei fondi di mutualizzazione; il nuovo dispositivo stabilisce, sulla



base di obblighi regolamentari, il divieto di cumulabilità degli interventi con gli aiuti agli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo.

I successivi articoli da 7 a 11 apportano modifiche all'attuale testo del decreto legislativo n. 102 del 2004, volte ad aggiornare le disposizioni del decreto in tema di pubblicità degli interventi, procedure di declaratoria dello stato di calamità naturale.

In particolare, l'articolo 7, nel modificare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2004, semplifica le modalità di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, rendendo le informazioni più facilmente fruibili da parte degli interessati.

Gli articoli 8, 9 e 10, che intervengono rispettivamente sugli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004, tengono conto degli interventi dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato, che ha ritenuto superati i vincoli territoriali per l'operatività degli organismi collettivi di difesa, del fatto che gli aiuti sulla spesa assicurativa vengono erogati direttamente agli agricoltori senza transitare attraverso gli organismi collettivi di difesa e che quindi l'attività di vigilanza può essere esercitata in maniera esclusiva da chi ne autorizza l'operatività, senza bisogno di rappresentanti pubblici nei collegi sindacali. In sostanza si amplia l'operatività degli organismi collettivi di difesa e se ne semplificano gli adempimenti gestionali.

L'articolo 11 modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, lasciandone però inalterato l'impianto ed il sistema di alimentazione del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" e del "Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi", e prevede (lett. a) la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato "fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e (lett. b) l'eliminazione dell'indicazione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'allocazione in bilancio dello stato dello stanziamento del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori". Infatti, considerato che il capitolo relativo al "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" risulta attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (e non più in quello del Ministero dell'economia e delle finanze) non risulta necessario il conto corrente di tesoreria n. 24101 presso cui erano versate le risorse ricevute dal Fondo della protezione civile e comunque la novella prevede la sostituzione del riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze con il riferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 12, infine, definisce l'iter procedurale connesso alla chiusura del predetto conto di tesoreria n. 24101 relativo agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale.



Relazione tecnica

In via generale, il presente schema di decreto apporta modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si forniscono tuttavia i seguenti chiarimenti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, che apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, vengono elencate le avversità per le quali il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) può intervenire, includendo eventi di portata catastrofica, epizootie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti (fauna selvatica). Si tratta di casistiche già previste e compatibili con la disciplina unionale in tema di aiuti di Stato, sicché la loro previsione è fatta anche nell'ottica di fornire un quadro organico e completo della materia e di ricognizione di tutte le ipotesi praticabili a legislazione vigente secondo la normativa interna ed europea.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si tratta di ipotesi che sono attualmente coperte con risorse derivanti da programmi unionali: Regolamento (UE) n. 1308/2013 (art. 49) nell'ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo e Regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 36) – gestione dei rischi, di cui alla misura 17 attivata nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale per quanto riguarda i danni da epizootie degli animali e da organismi nocivi ai vegetali. Per i danni causati da animali protetti si evidenzia che i soli strumenti compensativi attivati a livello locale si sono rivelati inadeguati e pertanto è necessario utilizzare la leva assicurativa o dei fondi di mutualizzazione, coadiuvati dalle riassicurazioni pubbliche, che ad invarianza di risorse pubbliche riescono a coprire in maniera più adeguata i fabbisogni.

Ne consegue che l'estensione, in quanto già coperta da risorse derivanti da programmi unionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.

Il medesimo articolo 1 prevede inoltre che le misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi siano prioritariamente finalizzate all'individuazione ed alla diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio. Anche in questo caso si escludono nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica in quanto l'attività verrà svolta nei limiti della dotazione del fondo.

L'articolo 2, comma 2, introduce al decreto legislativo n. 102 del 2004; un nuovo articolo 2-bis in materia di polizze assicurative sperimentali, intese sia come polizze ricavo – a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa e la variazione del prezzo di mercato – sia come polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso e/o eventi catastrofali, determinati anche in base a indici biologici e/o meteorologici. In relazione a tali polizze sperimentali si prevede che le stesse possano avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Al riguardo, si segnala che l'art. 127 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) ha istituito presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi in agricoltura, attribuendo nel contempo all'Istituto un ruolo operativo nella sperimentazione di nuovi strumenti assicurativi. Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 giugno 2016 - Piano Riassicurativo - stabilisce le attuali modalità operative del Fondo.

L'obiettivo del Fondo è di sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'utilizzo della leva della riassicurazione dei rischi agricoli agevolati contrattati dalle imprese di assicurazione. Lo



strumento infatti, introducendo una fattiva collaborazione tra settore pubblico e settore privato, contribuisce ad una maggiore diffusione di prodotti assicurativi presso gli operatori agricoli, producendo economie di scala tali da ridurre il costo dei premi pagati dagli agricoltori attraverso la leva riassicurativa, valutata oggi 1 a 10. L'attività del Fondo coinvolge direttamente le compagnie di assicurazione che offrono garanzie assicurative innovative, applicando due tipi di meccanismi di riassicurazione ed indirettamente gli imprenditori agricoli che possono beneficiare dei vantaggi economici derivanti dalla sottoscrizione di garanzie assicurative innovative.

Il Fondo può utilizzare qualsiasi tecnica di riassicurazione sia proporzionale, sottoscrivendo trattati quota, che non proporzionali, sottoscrivendo trattati di tipo *stop loss*. Nella riassicurazione proporzionale, i premi e gli eventuali risarcimenti si calcolano secondo la stessa percentuale. In un sistema di riassicurazione non proporzionale di tipo *stop loss*, l'intervento del riassicuratore è limitato a importi complessivi di danni che superano determinati indici di bilancio. A fronte di tale intervento, il riassicuratore riceve un premio calcolato sul totale del portafoglio riassicurato. La riassicurazione non proporzionale consente dunque una maggiore stabilità e la possibilità di trattare meglio rischi di tipo catastrofale caratterizzati da bassa frequenza ma da alta intensità di danno.

Quanto alla consistenza, le disponibilità finanziarie del Fondo ammontano, al 31 dicembre 2016, ad euro 130.369.748. Tali risorse sono disponibili su bilancio Ismea e depositati presso conti correnti bancari. La capacità assuntiva massima del Fondo di riassicurazione è in funzione della propria disponibilità finanziaria, pertanto al fine di contenere l'esposizione di rischio, ai trattati di riassicurazione saranno applicati limiti massimi di risarcimento.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), che modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto la partecipazione alla Commissione tecnica non comporta la corresponsione di alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. d) del presente provvedimento, che conferma la vigente previsione del decreto legislativo n. 102 del 2004 esplicitando ulteriormente l'assenza di oneri derivanti dalla partecipazione e dal funzionamento della Commissione tecnica.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che disciplina gli interventi compensativi per i danni alle produzioni ed alle strutture diversi da quelli ammissibili all'assicurazione agevolata. In particolare, la lettera b) esclude, coerentemente alla modifica proposta all'articolo 2 del decreto, gli interventi compensativi anche nel caso di rischi per i quali è prevista la concessione di contributi *“sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione”*.

Con riferimento infine all'articolo 11, comma 1, che modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, lasciandone però inalterato l'impianto ed il sistema di alimentazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” e del “Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi”, si prevede (lett. a) la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato “fondo di solidarietà nazionale” intestato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e (lett. b) l'eliminazione dell'indicazione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'allocazione in bilancio dello stato dello stanziamento del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”. Infatti, considerato che il capitolo relativo al “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” risulta attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (e non più in



quello del Ministero dell'economia e delle finanze) non risulta necessario il conto corrente di tesoreria n. 24101 presso cui erano versate le risorse ricevute dal Fondo della protezione civile e comunque la novella prevede la sostituzione del riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze con il riferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 12, infine, definisce l'iter procedurale connesso alla chiusura del predetto conto di tesoreria n. 24101 relativo agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale. In particolare, si prevede la chiusura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, del conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a "M.A.F. - Fondo di solidarietà nazionale con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1998 n. 448

PR POSITIVO NEGATIVO
Il Regionale Generale dello Stato
28 DIC. 2017



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Referenti: Dott.ssa Anna Iele – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 5045 e-mail a.iele@politicheagricole.it

Dott.ssa Federica Agati – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 3269
e-mail f.agati@politicheagricole.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'agricoltura è un settore particolarmente esposto ai fattori climatici.

I rischi economici e ambientali che conseguono agli eventi atmosferici sono amplificati dai cambiamenti climatici e conducono con sé anche una crescente volatilità dei prezzi.

Per questo motivo, l'efficace gestione dei rischi in agricoltura assume un ruolo fondamentale.

In Italia, la gestione del rischio in agricoltura è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Tale provvedimento stabilisce che il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), coerentemente con la normativa dell'Unione europea, risponda alle finalità di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Le tipologie di intervento previste sono:

- a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
- b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha senz'altro consentito l'ampliamento dei rischi assicurati e l'introduzione di nuove garanzie e tipologie di polizze, oltre alle monorischio per la copertura dei danni da grandine, quali le polizze pluririschio e multirischio, consentendo di assicurare tutte le produzioni vegetali, le strutture (serre e reti antigrandine, impianti arborei, eccetera), le produzioni zootecniche anche contro altre avversità, come, per esempio, il gelo, la brina, le ceneri vulcaniche in

Sicilia, le piogge torrenziali.

L'Unione europea è intervenuta fin dal 2005 nella normazione delle misure di gestione del rischio. Tali misure oggi fanno infatti parte della Politica Agricola Comune quale strumento di politica agraria a tutela dei redditi degli agricoltori.

Malgrado l'attenzione dell'Unione europea e del legislatore nazionale nei confronti della materia, la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 102 del 2004 deve essere aggiornata poiché gli strumenti attualmente previsti non appaiono più sufficientemente adeguati a sostenere gli agricoltori ed aiutarli ad affrontare i rischi più diffusi e frequenti, oltre che per conformarsi alle nuove condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea, nel frattempo mutata. La nuova disciplina, infatti, risponde all'esigenza di irrobustire la strumentazione a disposizione degli agricoltori al fine di fronteggiare l'esposizione ai rischi istituzionali, naturali e di mercato, che nel corso di questi ultimi anni si è progressivamente ampliata.

Attualmente gli strumenti *ex ante* di gestione dei rischi coprono una percentuale della produzione agricola totale che varia dal 14% al 18% circa, a seconda se si includa anche la zootecnia o ci si limiti alle produzioni vegetali. Per quanto riguarda queste ultime, la maggiore concentrazione si attesta sulle produzioni a maggior valore aggiunto (vino, ortofrutta) nella parte nord del paese. Sempre con riguardo alle produzioni vegetali, un ammontare di spesa pubblica destinata agli strumenti *ex ante* di gestione del rischio pari a circa 200/230 milioni di euro copre un valore della produzione complessiva pari a circa 5 miliardi di euro. Nel 2017, in particolare, a fronte di una spesa complessiva per il pagamento di premi assicurativi (comprendente sia la quota parte agevolata dal contributo pubblico sia la quota parte non agevolata posta a carico delle imprese agricole) di circa 450 milioni di euro, dovranno essere pagati risarcimenti ammontanti a 750 milioni di euro circa.

Per quanto riguarda gli interventi compensativi *ex post*, che comprendono anche le infrastrutture rurali (strade interpoderali, opere di bonifica), oltre alle strutture non assicurabili (stalle, magazzini ecc.), a fronte di 2 miliardi di euro di danni riconosciuti, sono stati ripartiti tra le Regioni solamente 14 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 15 milioni di euro da destinare agli aventi verificatisi nel corso dell'anno 2017, compresa la siccità.

Appare, pertanto, del tutto evidente che lo strumento degli interventi *ex post*, per dare risposte adeguate, avrebbe bisogno di dotazioni insostenibili per il bilancio nazionale; al contrario il sistema di gestione dei rischi *ex ante* ha un migliore effetto leva in termini di risultati rispetto alle risorse pubbliche impiegate.

A tali interventi si aggiunge l'attivazione dei fondi mutualistici, che diventano necessari nei casi in cui lo strumento assicurativo non riesce a dare risposte adeguate, soprattutto per l'impossibilità di quotare i rischi, come ad esempio le nuove infestazioni parassitarie, epizootie, ecc..

B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Coerentemente con i criteri previsti dalla legge di delega¹, l'intervento regolatorio persegue i seguenti obiettivi:

- a) revisionare la normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
- b) disciplinare i Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

In particolare, il provvedimento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela per gli eventi di portata catastrofica, le epizootie, gli organismi nocivi ai vegetali, i danni causati da fauna selvatica protetta. Si tratta di un intervento legislativo strategico per il rilancio degli strumenti di gestione del rischio, che affianca ed integra, nel segno dell'innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione dell'Unione europea 2014-2020.

Attraverso lo stimolo innescato dalla revisione del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ritiene possibile sperimentare, nel breve periodo, nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020.

La gestione dei rischi costituisce, infatti, una delle priorità della nuova politica agricola dell'Unione europea e nello stesso tempo rappresenta uno dei settori in cui maggiormente si stanno realizzando significative applicazioni delle innovazioni tecnologiche che si dimostrano utili sia per la prevenzione e la conoscenza dei fenomeni, sia per la valutazione delle produzioni e dei danni.

Ulteriore e non secondaria finalità dell'intervento regolatorio è anche il rafforzamento del ruolo e dell'efficacia del Fondo di solidarietà nazionale nella prevenzione dei danni e difesa delle produzioni agricole e zootecniche dai rischi biologici ed atmosferici, anche attraverso la promozione di strumenti innovativi, quali, per esempio, le polizze sulle rese o sui ricavi e i fondi di mutualizzazione, che risarciscano gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie, emergenze ambientali, oscillazioni dei prezzi, non coperte di norma dal mondo assicurativo.

L'ampliamento degli strumenti disponibili consentirà di estendere gli strumenti passivi *ex ante* di gestione dei rischi anche alle realtà territoriali del centro e del sud del Paese e a settori, come ad esempio quello delle commodities, che oggi non utilizzano gli strumenti disponibili in quanto ritenuti inadeguati alle loro esigenze; infatti in questa direzione vanno ad esempio le polizze a tutela dei ricavi e quelle *index*, in quanto riescono meglio ad intercettare la domanda, sia ampliando le coperture che abbattendo i costi di gestione delle stesse rendendo lo strumento più appetibile.

¹ Articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", rubricato "Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati".

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- numero di imprese che sottoscrivono garanzie agevolate per la copertura dei danni alle strutture e per i costi di smaltimento delle carcasse animali negli allevamenti e valori assicurati;
- numero di produttori agricoli assicurati in rapporto all'estensione della superficie coltivata;
- incremento delle colture assicurate a partire dall'entrata in vigore del decreto in questione;
- numero di strumenti assicurativi innovativi introdotti ed entrati a regime.

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari pubblici dell'intervento regolatorio sono:

- I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le Regioni e le Province autonome.

I destinatari privati sono:

- Gli agricoltori, gli organismi collettivi di difesa, i gestori dei fondi di mutualizzazione.

In generale, il numero delle aziende agricole che potranno usufruire degli interventi previsti dal provvedimento in oggetto, dal censimento realizzato dall'ISTAT nel 2013, risultano poco meno di 1,5 milioni.

I destinatari indiretti sono i tutti i cittadini.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto, per la consultazione, a destinatari pubblici e privati, a associazioni di categoria degli operatori del settore?

Nella fase propedeutica alla stesura dello schema sono stati coinvolti i principali portatori di interesse: Organizzazioni agricole, Compagnie di assicurazione, organismi collettivi di difesa, cooperazione, tramite il tavolo tecnico per la predisposizione del piano assicurativo agricolo annuale (ex commissione per il piano assicurativo).

Nel corso dei vari incontri tra il Mipaaf e i suddetti soggetti, sono emerse le seguenti necessità:

- incremento della platea delle aziende assicurate;
- diminuzione dei premi assicurativi;
- differenziazione delle aliquote di aiuto per premiare la sottoscrizione di polizze che garantiscano maggiore copertura dei rischi;
- conferma della separazione tra avversità catastrofali e sistemiche;
- aggregazione tra avversità omogenee;

- riduzione delle vischiosità burocratiche ;
- miglioramento degli strumenti disponibili non solo in fase di programmazione ma anche di implementazione attraverso l'introduzione di semplificazioni amministrative e procedurali.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1 e comporterebbe significative conseguenze negative.

L'intervento normativo è stato ritenuto indispensabile, in quanto la normativa nazionale esistente in materia, il decreto legislativo n. 102 del 2004 non è più adeguato non solo alle condizioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione europea in materia ma anche al mutato contesto produttivo.

Il mancato intervento in tale ambito contribuirebbe ad acuire i fenomeni di volatilità dei prezzi delle produzioni agricole legati anche ai fattori climatici e ambientali. Gli attuali strumenti, alla luce dei cambiamenti climatici in atto, ma soprattutto della crescente volatilità dei prezzi a fronte di una progressiva riduzione degli aiuti diretti, non garantisce redditi adeguati per la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese agricole nel medio lungo periodo.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le opzioni alternative non permetterebbero il raggiungimento di un risultato migliore in termini di efficienza ed efficacia.

L'opzione alternativa rappresentata dal mantenimento dell'attuale normativa, per esempio, non consentirebbe di utilizzare tutte le opportunità previste dall'attuale normativa in materia di aiuti di Stato, e pertanto

L'opzione prescelta, in linea con gli obiettivi e i criteri disposti dal legislatore delegante, è stata ritenuta la più idonea al raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, ed estensione della tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

La proposta normativa contiene disposizioni finalizzate all'ottenimento dei seguenti vantaggi:

- Si estende l'elenco delle avversità per le quali il Fondo di solidarietà nazionale può intervenire, includendo eventi di portata catastrofica, epizootie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti (fauna selvatica).

In particolare, si prevede, da un lato, un nuovo strumento di pagamento di aiuti sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, dall'altro lato, si dispone la soppressione di talune disposizioni in materia di aiuti sui premi assicurativi (quale l'obbligo di assicurare l'intera produzione a livello comunale) nel segno della semplificazione delle norme e riduzione del carico burocratico a carico delle aziende. La possibilità di finanziare il capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione ne aumenta l'appetibilità da parte dei beneficiari, trattandosi di nuovi strumenti che possono dare risposte importanti proprio dove le offerte assicurative non riescono a fornire un'adeguata risposta ai fabbisogni, ed è necessario garantirne un veloce sviluppo, agevolandone la dotazione iniziale.

Attualmente vengono stipulate circa 15.000 polizze assicurative all'anno. Tale numero è destinato a crescere grazie ai nuovi prodotti introdotti con l'intervento regolatorio, come, per esempio, le polizze indice, che incidono sui pascoli, attualmente non assicurati.

I costi delle polizze, così come il numero dei casi sui quali interverrebbero i nuovi strumenti, in ogni caso, non sono valutabili, in quanto le tariffe sono soggette al libero mercato e gli eventi calamitosi imprevedibili.

- Si consente alle imprese agricole di assicurare solo ciò che è a rischio, evitando di dover giustificare la mancata assicurazione di superfici che magari non sono in produzione e quindi non necessitano di coperture assicurative, con il rischio di vedersi ingiustamente decurtato l'aiuto, nel caso non riesca a fornire le opportune giustificazioni.

- Si prevede che il "Piano di gestione dei rischi in agricoltura" (PGRA) - ex "Piano assicurativo agricolo annuale" (PAAN) - sia finalizzato a promuovere interventi più strategici e sinergici fra gli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di un'azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualità e interventi compensativi *ex-post*.

- Si semplifica le modalità di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, rendendo le informazioni più facilmente fruibili da parte degli interessati.

- Si prevede che gli aiuti sulla spesa assicurativa vengano erogati direttamente agli agricoltori senza transitare attraverso gli organismi collettivi di difesa e che quindi l'attività di vigilanza può essere esercitata in maniera esclusiva da chi ne autorizza l'operatività, senza bisogno di rappresentanti pubblici nei collegi sindacali. In sostanza si amplia l'operatività degli organismi collettivi di difesa e se ne semplificano gli adempimenti gestionali.

- Con l'intervento regolatorio, si prevede di comprimere l'incidenza dei costi amministrativi delle polizze, portandola dall'attuale 30% ad almeno il 20%, con l'individuazione del danno attraverso gli indici. Peraltro, per i condifesa sono venuti meno i motivi di una contabilità molto analitica, atteso che a partire dalla campagna assicurativa 2015 non sono più beneficiari di aiuti sulla spesa assicurativa per conto dei propri associati;

- Si prevede, infine, che l'intervento regolatorio possa avere un impatto positivo sui tempi di liquidazione, grazie alla semplificazione delle procedure, riducendoli di almeno un mese.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'opzione prescelta non produce effetti negativi sulle PMI.

Al contrario, predisponendo un mix di strumenti innovativi volti sia alla prevenzione del rischio che alla compensazione dei danni, contribuisce allo sviluppo delle PMI attive nel settore agricolo.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, anzi, vengono semplificati quelli a carico delle Regioni, in quanto queste ultime non devono più far pubblicare l'elenco dei beneficiari nell'albo pretorio dei Comuni di residenza degli stessi, ma è sufficiente che lo pubblichino sul proprio sito internet.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli Enti responsabili dell'attuazione dell'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non ha effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, anzi, favorisce la competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e le Province autonome e gli operatori del settore.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento, oltre che nelle sedi di rito, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale saranno analizzati i profili definiti dal DPCM 212/2009.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutati sulla base dei dati acquisiti.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale saranno analizzati i livelli di attuazione previsti dall'intervento regolatorio nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Referenti: dott.ssa Anna Iele - Tel. 0646655045 - e-mail a.iele@politicheagricole.it
dott.ssa Federica Agati - Tel. 0646653269 - e-mail f.agati@politicheagricole.it

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La gestione dei rischi in agricoltura assume un ruolo particolarmente rilevante a causa della forte esposizione del settore ai fattori climatici.

I rischi economici e ambientali che conseguono agli eventi atmosferici sono amplificati dai cambiamenti climatici e conducono con sé anche una crescente volatilità dei prezzi.

In tale contesto, l'intervento regolatorio proposto risponde all'esigenza di irrobustire la strumentazione a disposizione degli agricoltori per fronteggiare l'esposizione ai rischi istituzionali, naturali e di mercato, che nel corso di questi ultimi anni si è progressivamente ampliata. Gli strumenti attualmente previsti, infatti, non appaiono più sufficientemente adeguati a sostenere gli agricoltori ed aiutarli ad affrontare i rischi più diffusi e frequenti. Esso, inoltre, ha lo scopo di conformare la normativa nazionale alle nuove condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea, nel frattempo mutata.

Coerentemente con i criteri previsti dalla legge di delega¹, l'intervento regolatorio persegue l'obiettivo di revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole. Esso è, inoltre, finalizzato a disciplinare i Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

In particolare, il provvedimento ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta ed è strategico per il rilancio degli strumenti di gestione del rischio, che affianca ed integra, nel segno dell'innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione unionale 2014-2020.

L'intervento regolatorio proposto introduce nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, da riproporre nel medio-lungo periodo a livello europeo nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020.

¹ Articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", rubricato "Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati".

L'Unione europea, invero, è intervenuta fin dal 2005 nella normazione delle misure di gestione del rischio. Tali misure oggi fanno infatti parte della politica agricola comune quale strumento di politica agraria a tutela dei redditi degli agricoltori. La gestione dei rischi costituisce, infatti, una delle priorità della politica agricola dell'Unione Europea e nello stesso tempo rappresenta uno dei settori in cui maggiormente si stanno realizzando significative applicazioni delle innovazioni tecnologiche che si dimostrano utili sia per conoscere e prevenire i fenomeni sia per valutare le produzioni e i danni.

Ulteriore e non secondaria finalità dell'intervento regolatorio è anche il rafforzamento del ruolo e dell'efficacia del Fondo di solidarietà nazionale nella prevenzione dei danni e difesa delle produzioni agricole e zootecniche dai rischi biologici ed atmosferici, anche attraverso la promozione di strumenti innovativi, quali, per esempio, le polizze sulle rese o sui ricavi e i fondi di mutualizzazione, che risarciscano gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie, emergenze ambientali, oscillazioni dei prezzi, non coperte di norma dal mondo assicurativo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In Italia, la gestione del rischio in agricoltura è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Tale provvedimento stabilisce che il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), coerentemente con la normativa dell'Unione europea, risponde alle finalità di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Le tipologie di intervento previste sono:

- a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
- b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha consentito l'ampliamento dei rischi assicurati e l'introduzione di nuove garanzie e tipologie di polizze, oltre alle monorischio per la copertura dei danni da grandine, quali le polizze pluririschio e multirischio, consentendo di assicurare tutte le produzioni vegetali, le strutture (serre e reti antigrandine, impianti arborei, eccetera), le produzioni zootecniche anche contro altre avversità, come, per esempio, il gelo, la brina, le ceneri vulcaniche in Sicilia, le piogge torrenziali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio proposto modifica e integra il quadro della normativa esistente in materia di gestione dei rischi.

In particolare, il provvedimento modifica gli articoli del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di seguito riportati.

- Articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettere *a)* e *b)*;
- Articolo 2, rubrica e commi 1, 2, 3, 4 e *5-bis*;
- Articolo 4, rubrica e commi 1, 2, 3, 4, 4, lettere *a)* e *c)*, e *5-bis*;
- Articolo 5, commi 2, 3 e 4;
- Articolo 6, comma 3;
- Articolo 9;
- Articolo 10;
- Articolo 11, comma 5;
- Articolo 12, comma 3, lettere *b)* e *c)*, comma 4;
- Articolo 13, commi 2 e *2-bis*;
- Articolo 15, commi 1 e 2.

Al decreto legislativo n. 102 del 2004 sono inoltre apportate le seguenti integrazioni:

- Dopo l'articolo 2, è aggiunto l'articolo *2-bis*;
- All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *g)*, sono aggiunte le lettere *h)* e *i)*;
- Dopo l'articolo 4, è aggiunto l'articolo *4-bis*;
- Dopo l'articolo 9, è aggiunto l'articolo *9-bis*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislativa tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni dell'intervento normativo in commento non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto legislativo prevede interventi assicurativi e interventi compensativi ex post in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Sono previsti, inoltre, interventi destinati a indennizzare i danni causati dagli animali protetti in conformità con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

Lo schema di decreto prevede, infine, interventi sperimentali, come, per esempio, quelli sulle le polizze ricavo, conformemente al Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi

innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento regolatorio è stato predisposto secondo la tecnica della novella legislativa, apportando modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento regolatorio non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO
LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21
DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";
VISTO in particolare l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), recante "Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati";
VISTO l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
VISTI gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
CONSIDERATI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il _____;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica _____;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "eventi eccezionali", sono inserite le seguenti: "*o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti,*";
 - b) al comma 2, le parole: "sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali", sono sostituite dalle seguenti: "*sono considerati calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti,*";
 - c) al comma 3, lettera a), dopo le parole "contratti assicurativi", sono inserite le seguenti: "*, prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio*";
 - d) al comma 3, lettera b), le parole "Piano assicurativo agricolo annuale", sono sostituite dalle seguenti: "*Piano di gestione dei rischi in agricoltura*".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica, dopo le parole "Polizze assicurative" sono aggiunte le seguenti: "*e fondi di mutualizzazione*";
 - b) al comma 1, dopo la parola: "finalità" sono inserite le seguenti: "*e per gli eventi*"; dopo le parole: "sui premi assicurativi" sono inserite le seguenti: "*e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione*"; dopo le parole: "in conformità" sono inserite le seguenti: "*alla normativa unionale ed*";
 - c) il comma 2 è soppresso;
 - d) il comma 3 è soppresso;
 - e) il comma 4 è soppresso;
 - f) il comma 5-bis è soppresso.
2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è inserito il seguente:

"ART. 2-bis

(Polizze assicurative sperimentali)

1. *Al sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:*
 - a) *le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;*
 - b) *le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.*
2. *Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*



ART. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, le parole: "Piano assicurativo agricolo annuale" sono sostituite dalle seguenti: "*Piano di gestione dei rischi in agricoltura*";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato «Piano», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.*";
 - c) al comma 2, le parole: "Piano assicurativo" sono sostituite dalla seguente: "*Piano*"; dopo la parola "elaborato" è aggiunta la seguente "*anche*"; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).";
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica di cui al comma 2 non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*";
 - e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l'entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:*
 - 1) *tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;*
 - 2) *area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;*
 - 3) *eventi coperti, garanzia;*
 - 4) *tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.*";
 - f) al comma 5-bis, le parole: "piano assicurativo" sono sostituite dalla seguente: "*Piano*".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ai commi 2 e 3, la locuzione: "di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999" è sostituita, ovunque ricorrente, dalla



seguito: "di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "all'assicurazione agevolata" sono inserite le seguenti: "o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione";

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Sono altresì esclusi dagli aiuti:

a) le grandi imprese;

b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.";

"4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata:

a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;

b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.

4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. "



ART. 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:

*“Art. 9
(Cumulo)*

1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: “, 8 e 9, sono accessibili al cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti: “e 8, sono pubblicati sui siti internet delle regioni interessate”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5 è soppresso.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, lettera b), sono sopresse le parole: “, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
 - b) al comma 3, la lettera c), è soppressa;



- c) al comma 4, le parole: “, c)” sono soppresse e la parola: “comma 1” è sostituita dalla seguente: “comma 3”,

ART. 10

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è soppreso;
 - b) il comma 2-*bis* è soppreso.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è soppreso;
 - b) al comma 2 le parole: “*Ministero dell'economia e delle finanze*” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*”;

ART. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a “M.A.F. – Fondo di solidarietà nazionale” viene chiuso, con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

